SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1842)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il bilancio dell'ultimo anno di attuazione della « legge Prodi » evidenzia il carattere eminentemente liquidatorio ormai assunto dalla procedura; la gestione delle società in amministrazione straordinaria si è infatti decisamente indirizzata verso la ricerca di soluzioni imprenditoriali tali da garantire il salvataggio delle imprese più efficienti mediante la cessione ad altri imprenditori, mentre, parallelamente, si è incrementata l'attività di smobilizzo dei cespiti non più funzionali all'esercizio di impresa.

Al fine di indirizzare e accelerare tale orientamento, sono stati predisposti specifici strumenti normativi: il decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito nella legge 8 giugno 1984, n. 212, (articolo 2) che agevola

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

le vendite, consentendo di considerare anche le redditività future negative nella valutazione del prezzo di cessione, e il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito nella legge 28 febbraio 1986, n. 45, che prevede la possibilità di ricorso alla cassa integrazione guadagni per ventiquattro mesi (in luogo dei dodici previsti dal decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito nella legge 22 aprile 1985, n. 143) per i dipendenti rimasti in esubero dopo o nel corso dei trasferimenti delle aziende.

Recentemente inoltre il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quale autorità di vigilanza sulle amministrazioni straordinarie, ha emanato una direttiva che, nel sollecitare i commissari ad adoperarsi per la conclusione delle attività liquidatorie, disciplina le procedure di cessione dei complessi aziendali e dei beni extra-aziendali.

Sempre allo scopo di facilitare le cessioni di aziende funzionanti sono stati varati due provvedimenti di proroga del termine ultimo della autorizzazione all'esercizio: il primo (articolo 1 di cui alla citata legge n. 212 del 1984) consentiva alle imprese con scadenza entro il 31 dicembre 1984 una proroga di otto mesi e il secondo, limitato alle imprese con scadenza tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1985, prevedeva la possibilità di una proroga tra i sei e i nove mesi (decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, convertito nella legge 18 dicembre 1985, n. 755).

Quest'ultima proroga ha consentito, evitando l'interruzione delle attività produttive e il conseguente depauperamento del patrimonio aziendale, la positiva conclusione delle trattative per la cessione delle imprese del settore metalsiderurgico del gruppo Maraldi nonchè il trasferimento della Gardella di Genova.

Anche nel caso della società I.Pla.Ve. la opportunità di prosecuzione dell'esercizio ha consentito, dopo anni di completo stallo, la ripresa delle trattative (ormai in fase attuativa) con la Gepi e imprenditori privati per il trasferimento dei vari rami aziendali.

Complessivamente nel corso di quest'anno e del precedente si sono progressivamente attenuati alcuni dei principali problemi delle amministrazioni straordinarie. Ciò con riguardo sia all'andamento delle imprese in esercizio, che, grazie anche alla evoluzione della situazione economica generale del Paese, hanno in generale registrato miglioramenti sul piano dei risultati economici e della gestione finanziaria, sia al positivo sbocco di molte procedure. Oltre alle già citate aziende Maraldi, si è infatti concluso, o è in corso di conclusione, il trasferimento di tutte le imprese del gruppo Ercole Marelli e, più recentemente, delle aziende saccarifere del Centro-Nord del gruppo Montesi, delle attività armatoriali del gruppo Flotta Lauro, della Helene Curtis e del gruppo Gondrand, oltre ad alcune aziende minori.

Sul piano occupazionale si è finora registrata complessivamente la ricollocazione di circa 15 mila unità lavorative.

Recentemente si è palesata la necessità di assicurare, attraverso un provvedimento analogo ai precedenti, una breve proroga dell'esercizio per alcune imprese sottoposte ad un termine ravvicinato di scadenza. Si tratta di aziende di dimensioni medio-piccole (in particolare: Pan Electric Mediterranea; SIMA; Paoletti; Cooperativa Nova; Salvarani) per le quali non si prevede che le trattative per la cessione attualmente in corso possano giungere per tempo a conclusione.

Pertanto, in considerazione del fatto che la operatività delle imprese può rappresentare condizione imprescindibile ai fini della loro cessione, si rende necessario prevedere, per dette imprese, la possibilità di una proroga finalizzata alla conclusione delle trattative di vendità.

Tale proroga, disposta dall'articolo 1 del decreto-legge, di cui si chiede la conversione con il presente disegno di legge, è stabilita (seguendo i criteri già adottati per l'anno 1985 con il citato decreto-legge 2 novembre 1985, n. 593, convertito nella legge 18 dicembre 1985, n. 755) in nove mesi dalla scadenza del termine massimo di continuazione dell'esercizio dell'impresa, per tenere conto delle situazioni pregresse in relazione alle quali il periodo sia parzialmente consumato; è limitata ad un massimo di sei mesi, ritenuto congruo, per le imprese per le quali, invece, il termine stesso di continuazione del-

l'esercizio verrà a scadere successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge.

Al fine di non attribuire a tale proroga la natura di una estensione di carattere generale è espressamente indicato un limite temporale che ne consente l'applicazione soltanto alle imprese con scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986.

L'articolo 2 del decreto-legge in conversione — che riproduce sostanzialmente l'articolo 2 del disegno di legge « Abrogazione delle disposizioni in materia di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, nuove norme applicabili alle procedure di amministrazione straordinaria in corso, nonchè modificazioni ed integrazioni di disposizioni agevolative a favore di imprese industriali » (atto Senato n. 1387) — è volto a rendere possibile la gestione unitaria dei gruppi commissariati caratterizzati da forti interrelazioni nel loro interno, quali lo svolgimento di attività aventi identico oggetto, l'integrazione produttiva di una impresa sostanzialmente unitaria, l'identità di direzione amministrativa.

La presentazione di questo articolo discende dalla necessità e urgenza di assicurare ad alcune procedure commissariali uno strumento rivelatosi indispensabile al positivo esito delle gestioni finalizzate alla definizione di nuovi assetti imprenditoriali. Per far fronte a tale esigenza si è reso necessario lo stralcio della presente disposizione dal citato disegno di legge concernente l'abrogazione della amministrazione straordinaria, che, in considerazione dell'ampio e approfondito dibattito suscitato, comporterà certamente tempi più lunghi nella discussione.

La disposizione consente la gestione economico-finanziaria unificata durante l'amministrazione straordinaria, dovendosi escludere la possibilità di una gestione indipendente delle singole imprese collegate e non potendosi, per converso, operare una vera e propria fusione senza turbare sostanzialmente la situazione patrimoniale e le aspettative dei creditori delle singole imprese del gruppo.

La gestione unificata viene disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su istanza del commissario e previo conforme parere del CIPI, qualora ricorrano alcune condizioni indicative dell'esistenza di una sostanziale gestione unitaria.

L'unificazione del gruppo è strettamente finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario ed è mantenuta per tutta la durata della procedura.

Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle imprese collegate. Alla fine della fase liquidatoria il risultato della gestione viene imputato alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive secondo il rapporto esistente alla data di apertura della procedura.

A tutela dei terzi è previsto un adeguato regime di pubblicità del decreto che dispone la gestione unificata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 123 del 29 maggio 1986.*

Norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa nonchè per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, scade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1986, può essere disposta una ulteriore proroga della continuazione dell'esercizio di impresa per non più di nove mesi, qualora siano in via di definizione, alla data di scadenza del termine massimo anzidetto, soluzioni imprenditoriali e gestionali che realizzino una adeguata salvaguardia dei patrimoni aziendali e dei livelli occupazionali.

2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario, previo conforme parere del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, può disporre con decreto che le imprese assoggettate ad una medesima procedura di amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, le quali abbiano svolto o svolgano effettivamente attività di identico oggetto, ovvero abbiano costituito e costituiscano fasi o stadi di una impresa sostanzialmente unitaria, ovvero di cui risulti accertata l'effettiva identità della direzione amministrativa, siano considerate come un unico soggetto, avente come denominazione sociale quella di una delle società sottoposte alla procedura, a far data dall'inizio di questa e per tutta la sua durata.

2. Resta ferma l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. Il risultato della gestione viene imputato, al momento della chiusura della procedura, alle singole imprese proporzionalmente alle rispettive masse passive secondo il rapporto esistente alla data di apertura della procedura.

3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1, il commissario deve depositare copia dello stesso nell'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede delle imprese interessate, nonchè curarne la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1986.

COSSIGA

CRAXI — ALTISSIMO — MARTINAZZOLI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI